Bologna, 18 marzo 2013

Oggetto: Incentivi per veicoli a basse emissioni.

Nella G.U. n. 36 del 12 Febbraio 2013, è stato pubblicato il Decreto interministeriale 11 Gennaio 2013 recante << incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'art. 17-bis del decreto- legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 >>

I contributi puntano a favorire l'acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno) con basse emissioni di anidride carbonica (CO2).

DESTINAZIONE D'USO DEI VEICOLI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI

La misura, in considerazione delle sue finalità ambientali, è dedicata principalmente a veicoli utilizzati per

USO DI TERZI (utilizzo dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione - **attività d'impresa**: trasporto merci, taxi, noleggio con conducente, car-sharing, noleggio a breve termine, servizi di linea, logistica, ecc.):

 veicoli destinati al TRASPORTO DI PERSONE, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – M1 (Allegato 1 al Decreto 11.1.2013)

Per l'AUTOTRASPORTO DI MERCI, la categoria di veicoli agevolabile per uso di terzi è quella:

Con massa massima non superiore a 3,5 Tonnellate - categoria N1 (Allegato 1 al Decreto 11.1.2013).

L'USO DI TERZI, come previsto dal Codice della Strada, riguarda i casi di:

- locazione senza conducente
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone servizio di linea per trasporto di persone
- servizio di trasporto di cose per conto terzi servizio di linea per trasporto di cose servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

USO PROPRIO

I veicoli destinati all'**USO PROPRIO** (di cui possono usufruire anche i privati cittadini) sono ugualmente agevolabili ma le risorse a loro destinate sono finalizzate esclusivamente a sperimentare la diffusione di tipologie di veicoli particolarmente ecologici e meno diffusi:

4,5 milioni di euro per l'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, con una quota pari a 1,5 milioni di euro riservata all'acquisto di veicoli con emissioni non superiori a 50 g/km (Decreto 11.1.2013, art. 5)

CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

Sono agevolabili i veicoli di cui all'Allegato 1 del Decreto 11 Gennaio 2013:

- ciclomotori e motocicli a due o tre ruote (categorie L1, L2, L3, L4, L5)
- quadricicli (Categorie L6e, L7e)
- auto (categoria M1)
- veicoli commerciali leggeri (categoria N1).



Emilia Romagna

PERIODO TEMPORALE UTILE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del D. 11 Gennaio 2013, l'agevolazione riguarda i veicoli acquistati e immatricolati dal 1° Gennaio 2013 e sino al 31 Dicembre 2015 (così come indicato al comma 2 dell'art.17-decies del decreto –legge 22 Giugno 2012, n. 83 "misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n.134).

Dal 14 Marzo sarà possibile, per i **RIVENDITORI, prenotare i contributi** – pari a 120 ml di euro per il triennio 2013-2015 - nell'apposita piattaforma all'interno del sito www.bec.mise.gov.it, sito già a disposizione degli utenti dal 6 febbraio scorso.

SOGGETTI, CONDIZIONE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA, IMPORTI STANZIATI PER L'ANNO 2013, CONDIZIONE PER LA ROTTAMAZIONE

Per l'anno 2013 a favore delle categorie di veicoli agevolabili sono previsti i seguenti stanziamenti ripartiti alle condizioni che seguono (D. 11.1.2013, Art. 5):

condizioni che seguor SOGGETTI	EMISSIONE IN	IMPORTO	
BENEFICIARI	ATMOSFERA	(in mln€)	ROTTAMAZIONE
Imprese – Uso	CO2	3, 5	Si
pubblico	Non superiore a :		Condizioni per la rottamazione (D.11.1.2013,art.6):
(Lett.a,D.	50 gr\km		• i soggetti interessati, a fronte dell'acquisto
11.1.2013, Art. 5)			agevolato, devono rottamare un veicolo della stessa tipologia di quello acquistato (per esempio ciclomotore con ciclomotore, motociclo con motociclo, auto con auto, veicolo commerciale con veicolo commerciale, ecc.); • il veicolo rottamato sia più vecchio di dieci anni; • il veicolo rottamato sia già di proprietà, da almeno 12 mesi prima del nuovo acquisto, del soggetto acquirente o di un suo familiare convivente alla data di acquisto o, nel caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del veicolo o ad un familiare convivente.
Imprese – Uso	CO2	7	Si
pubblico (Lett. b,D.	Non superiore a :		Condizioni per la rottamazione: come sopra
11.1.2013, Art. 5)	95 gr\km		
Tutte le categorie	CO2	4,5 di cui 1,5	No
di acquirenti	Non superiore a :	per CO2 non	(non c'è la condizione della rottamazione)
(compresi i privati	95 gr\km	superiore a	
cittadini) (Lett.c,D.		50 gr\km	
11.1.2013, Art. 5)			
Imprese – Uso	CO2	Rimanenti	Si
pubblico (Lett.d, D.	Non superiore a :	risorse	Condizioni per la rottamazione: come sopra
11.1.2013, Art. 5)	120 gr\km		

Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, ridetermina le ripartizioni delle risorse sulla base della dotazione del fondo e del monitoraggio delle agevolazioni relative all'anno precedente.

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Ad un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:

2013		2014		2015		
Emissioni CO2 non superiori a	% prezzo d'acquisto	Max	% prezzo d'acquisto	Max	% prezzo di acquist	to Max
50 g/km	20%	5.000€	20%	5.000€	15%	3.500€
95 g/km	20%	4.000€	20%	4.000€	15%	3.000€
120 g/km (Decreto 11 Gennaio 2013 :	20% art. 3, c. 1, lett. a) e le	2.000€ ett. b)	20%	2.000€	15%	1.800€

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO (Decreto 11 Gennaio 2013, art. 6)

Il contributo può essere erogato solo per veicoli nuovi (NON precedentemente immatricolati).

Per accedere alle risorse riservate ai veicoli destinati ad uso di terzi o utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, è necessaria la contestuale rottamazione di un veicolo obsoleto (rispondente alle condizioni già evidenziate).

Il contributo deve essere composto di due parti uguali: contributo statale e sconto del venditore.

Esso viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, compresi eventuali altri sconti e prima dell'applicazione delle imposte.

Esempio: un veicolo, con emissioni inferiori a 50 g/km che, con tutti gli optional inseriti nel contratto di vendita, e a valle di ogni eventuale ulteriore sconto praticato autonomamente dal venditore comporti un prezzo per l'acquirente pari a 25.000€ godrà di un contributo pari a 5.000€ corrispondente ad uno sconto del venditore di 2.500€ e un contributo statale di 2.500€. Il prezzo finale per l'acquirente sarà dunque di 20.000€ più IVA e altre eventuali imposte.

Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico ha creato un apposito sistema informativo accessibile all'indirizzo http://www.bec.mise.gov.it/site/bec/home.html.

Per ogni ulteriore approfondimenti si rimanda al Decreto 11 Gennaio 2013

Il Responsabile regionale CNA - FITA Emilia Romagna Elmo Giovannini